



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 61 DEL 21/04/2016

CON POTERI DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE "L'ATTIVITÀ PASCOLIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO".

L'anno **2016**, addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **14:00**, nella Casa Comunale di Monte Sant'Angelo si è riunita la Commissione straordinaria nelle persone dei Sig.ri:

	Presenti	Assenti
Dott. Andrea CANTADORI	X	
Dott. Alberto MONNO	X	
Dott. Sebastiano GIANGRANDE	X	

Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale, Dott. Pietro DONOFRIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **Parere Favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 13/04/2016

IL RESPONSABILE SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE
Dott. Francesco Schiavone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **Parere Favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 13/04/2016

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMAMZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale RINALDI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi;
- l'approvazione dei Regolamenti sopra indicati, inizialmente di competenza dei Consigli provinciali dell'Economia, poi Camere di Commercio, è stata devoluta alle Regioni con l'art. 66 del D.P.R. n. 616/1977;
- la Regione Puglia ha approvato, altresì, il Regolamento Regionale n. 5 del 26 febbraio 2015 - avente per oggetto *"L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923"* - in applicazione dell'art. 9 del R. D. Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'art. 25 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;
- con il predetto Regolamento è stata disciplinata, fra l'altro, l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione, nelle quali rientrano in massima parte i terreni comunali del demanio civico da concedere a fida pascolo;
- il comma 1 dell'art. 8 *"Autorizzazione al pascolo"*, del richiamato regolamento, dispone che *"Il pascolo ai sensi degli artt. 8 e 9 del RDL n° 3267/1923 sui terreni di proprietà pubblica o privata condotti a qualsiasi titolo è esercitato con apposita autorizzazione rilasciata dal Competente Servizio della Regione Puglia"*;
- il comma 2. del medesimo art. 8 dispone che l'istanza di autorizzazione al pascolo può essere inoltrata per l'intero anno solare al competente servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di autorizzazione previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di gestione delle aree naturali protette;
- il comma 3 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n°5 prevede che *"l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà pubblica o privata, condotti a qualsiasi titolo, può essere esercitato dal giorno successivo all'acquisizione della domanda da parte del competente servizio della Regione Puglia"*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n°74/2015 si approvava la relazione tecnica, predisposta dagli uffici comunali preposti, che veniva trasmessa al Servizio Foreste della Regione Puglia per il rilascio della relativa autorizzazione annuale;
- con nota raccomandata del 12/04/2016, prot. n°4122, veniva inoltrata alla Regione Puglia, l'istanza di autorizzazione al pascolo sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923 al fine di consentire all'ufficio di predisporre tutti gli atti dovuti;

ATTESO CHE:

- il comma 2. dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 5 del 26 febbraio 2015 - avente per oggetto *"L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923"* prevede che *"i Comuni che intendono disciplinare l'attività pascoliva sui terreni detenuti a qualsiasi titolo, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/123, adottano propri regolamenti da approvare dal competente servizio della Regione Puglia"*;
- è volontà di questa Commissione straordinaria disciplinare il pascolo su terreni demaniali gestiti dal Comune mediante la definizione di modalità e condizioni per la concessione ai cittadini, residenti e non per la parte eccedente le necessità dei residenti, aventi i requisiti previsti, compatibilmente con le norme Regionali e Statali vigenti;



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

VISTO il regolamento regolante “*L’attività pascoliva sul territorio del Comune di Monte Sant’Angelo sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923*” predisposto dal Settore Agricoltura e Foreste, composto da n. 17 articoli in conformità del R.R. n°5 del 2015, adattandolo alle esigenze locali;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28 gennaio 1998 - avente per oggetto “*Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332*” e s.m.i., nello specifico l’articolo 2 comma 3 che consente la possibilità di concedere ai non residenti aree eventualmente eccedenti le necessità dei residenti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del V° Settore e dal Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. DI ADOTTARE, il regolamento comunale regolante “*L’attività pascoliva sul territorio del Comune di Monte Sant’Angelo sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923*” che si compone di n. 17 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DEMANDARE al responsabile del V° Settore Agricoltura e Foreste per l’avvio delle procedure di pubblicazione dell’avviso pubblico ai fini della concessione delle aree, anche nelle more dell’approvazione regionale, in relazione a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 del R.R. n°5/2015;
3. DI STABILIRE che per l’anno corrente la superficie da concedere in fida pascolo non potrà eccedere quella concessa nel corso dell’anno 2015 dovendo riservare al Comune sufficienti aree per iniziative di miglioramento dei demani, anche a mezzo di finanziamenti previsti dal PSR Puglia 2014/2020;
4. DI VINCOLARE i proventi rinvenienti dalla concessione dei terreni in fida civica su apposito capitolo vincolato a favore della Regione Puglia per essere reimpiegate per gli interventi di valorizzazione e miglioramento dei retanti demani;
5. DI TRASMETTERE:
 - Copia della presente deliberazione con l’allegato Regolamento, in quanto disciplina l’attività pascoliva sui terreni sottoposti a vincolo ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923, al competente Servizio Forestale della Regione Puglia per l’approvazione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del R.R. n. 5/2015;
 - Copia della presente deliberazione con l’allegato Regolamento, in quanto disciplina le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali di demanio civico, è trasmesso al Servizio Urbanistica della Regione Puglia, ai fini della approvazione regionale, ai sensi della L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998;
6. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

REGOLAMENTO COMUNALE

“L’attività pascoliva sul territorio del Comune di Monte Sant’Angelo sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D Legge 3267/1923”.



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento ha la finalità di garantire la gestione, la valorizzazione e la tutela funzionale del patrimonio forestale del Comune di Monte Sant'Angelo, sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, in attuazione della L.R. n. 18 del 30 novembre 2000, art. 4 lett. f) e l) e dell'art 18 del RR n. 5 del 26/02/2015. A tal fine disciplina le concessioni sui terreni boscati e pascolivi del patrimonio indisponibile forestale del TERRITORIO COMUNALE (di seguito denominato "Demanio forestale COMUNALE").

2. Restano ferme le disposizioni statali e regionali in materia di diritti di uso civico, fatte salve le restrizioni all'attività pascoliva prescritte dalla normativa vigente in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

Art. 2

Disciplina del pascolo nel bosco

1. Il pascolo nel bosco è consentito purché non se ne comprometta la conservazione e la rinnovazione.

2. Nelle fustaie e cedui coetanei e sul soprassuolo boschivo del territorio comunale l'esercizio del pascolo è consentito:

- a) al bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,5;
- b) al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 3;
- c) ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- d) ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

3. Il pascolo nel bosco ha luogo esclusivamente in presenza di personale di custodia o mediante opportune recinzioni preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

4. Resta ferma la facoltà da parte del competente ufficio regionale di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2., del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

Art. 3

Disciplina del pascolo sui terreni pascolivi

1. L'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi (pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato) è autorizzato:

- a) ad altitudine fino a 600 (seicento) metri dal 15 marzo al 30 novembre;
- b) ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.

2. Il pascolo vagante o brado degli animali può esercitarsi solo sui terreni condotti sulla base di rapporti contrattuali validi a norma di legge, purché recintati a mezzo chiudende preventivamente autorizzate dagli Enti competenti.

3. Resta ferma la facoltà da parte del competente ufficio regionale di autorizzare l'esercizio del pascolo anche in periodi diversi da quelli stabiliti al comma 2, del presente articolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale e delle reali disponibilità di risorse foraggiere su apposita istanza corredata da relazione sottoscritta da un tecnico abilitato.

4. E' vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di recinzione e di chiusura di tratturi e piste forestali.

Art. 4

Disposizioni riguardanti l'attività pascoliva nelle aree naturali protette e SIC -ZPS

1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano nelle aree S.I.C. (Sito Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona Protezione Speciale) della Rete Natura 2000, in assenza di specifici piani di gestione.

2. Sono fatte salve le disposizioni sul pascolo contenute negli strumenti e nei provvedimenti specifici adottati dagli Enti di gestione delle aree naturali protette, d'intesa con il competente Servizio della Regione Puglia.

3. E' vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di recinzione e di chiusura di tratturi e piste forestali.

Art. 5

Disciplina del pascolo delle capre

1. In applicazione dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 3267/1923, il pascolo delle capre:

- a) è vietato nei boschi e sui terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettiva;
- b) è escluso nei boschi di nuova formazione in rinnovazione e allo stadio di novellame;
- c) è escluso nei boschi situati sui terreni mobili e quelli in forte pendenza.

2. Il Competente Servizio della Regione Puglia può autorizzare eccezionalmente il pascolo delle capre, escluso in ogni caso nei boschi di cui alle lettere b. e c. del comma 1), a condizione che le capre vengano avviate senza sosta al pascolo per le strade stabilite nell'autorizzazione stessa.

Art. 6

Divieti e limiti al pascolo

1. Nel territorio boscato del Comune il pascolo, il transito o l'immissione sono vietati:

- a) per un periodo di 10 anni agli animali di ogni specie nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi;
- b) agli animali di ogni specie nei boschi chiusi al pascolo;
- c) agli animali di ogni specie nelle fustaie disetanee che sono in continua rinnovazione;
- d) nelle aree attrezzate per fini ricreativi.

2. Nei boschi vetusti, troppo radi e/o degradati e in quelli interessati da interventi di diradamento di tipo moderato finalizzati esclusivamente alla rinaturalizzazione del bosco, il Servizio della Regione Puglia competente può consentire il pascolo in forma limitata indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezione ed in turni di riposo.

3. Nel territorio con soprassuolo pascolivo l'attività al pascolo é vietata:

- a. sui terreni deteriorati a causa di un carico di bestiame eccessivo o per motivi di dissesto idrogeologico in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali con evidenti segni di erosione superficiale, costipamento e sentieramento.

- Il Competente servizio della Regione Puglia può consentire il pascolo in forma limitata, indicandone la durata, il carico massimo del bestiame, la ripartizione in sezioni ed in turni di riposo;
- b. sui terreni pascolivi percorsi dal fuoco, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dall'evento, al fine di salvaguardare la copertura del terreno, e consentire la ripresa del manto vegetale.

Art. 7

Personale addetto alla custodia del bestiame

1. La custodia del bestiame può essere affidata ad addetti di età non inferiore a 16 anni e comunque conforme alla normativa sul lavoro minorile.
2. Ad ogni addetto non possono essere affidati più di 50 (cinquanta) capi di bestiame grosso (equino e/o bovino e/o asinino) o più di 250 (duecentocinquanta) capi di bestiame minuto (ovino o suino).

CAPO II

CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE COMUNALE

Art. 8

Concessione sul demanio forestale comunale

1. Il pascolo ai sensi degli art. 8 e 9 del R.D.L. n. 3267/1923 sui terreni del Demanio forestale comunale è esercitato a seguito di apposita concessione.
2. Il comune determina annualmente, con apposita deliberazione della Giunta comunale, l'estensione dei pascoli concedibili fra quelli disponibili.
3. L'istanza di concessione al pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è inoltrata al Comune che rilascia il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla ricezione, previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta.
4. All'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 3 dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 da cui si evincano:
 - a) i dati identificativi dell'azienda zootecnica, le generalità e la residenza del richiedente;
 - b) la condizione di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, o di cooperativa agricola, con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL, con sede legale e territoriale nel Comune di Monte Sant'Angelo;
 - c) le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia del bestiame;
 - d) il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sesso;
 - e) l'elenco di tutti i capi regolarmente identificati (marchi auricolari o microchip);
 - f) il comprensorio, la località e/o il comparto richiesto;
 - g) che al momento dell'eventuale trasferimento al pascolo gli animali saranno scortati dai certificati sanitari della ASL di provenienza, previsti dalle vigenti leggi;
 - h) l'assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio e per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - i) l'assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;

- j) l'assenza di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n°1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n°575 (ora art. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011);
- k) di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale.

5. Alla domanda dovrà essere allegata la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna

6. Qualora l'istanza preveda la concessione di pascolo in deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 comma 1 del presente regolamento, il Comune, previa istruttoria, invierà la richiesta al competente ufficio regionale per la concessione in deroga.

Art. 9

Requisiti per la concessione

1. Il pascolo sui terreni del Demanio forestale comunale è consentito ai soggetti che svolgono l'attività esclusiva o prevalente di allevatore di bestiame, di coltivatore diretto, imprenditore agricolo-professionale (di seguito IAP) o di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico dotati di partita IVA e iscrizione presso il REA e che detengono gli animali iscritti alla Banca Dati Nazionale (B.D.N.) o alla Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.).

2. Possono ottenere la concessione tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione, residenti e abitanti in modo stabile nel Comune di Monte Sant'Angelo, i titolari del diritto di uso civico, aventi i requisiti di cui al seguito nonché, per la parte eccedente le necessità dei residenti, i non residenti le cui aziende, ad indirizzo agro-silvo-pastorale, ricadono nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'assegnazione delle aree da concedere, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono titoli preferenziali:

- a) il titolo di proprietà e/o conduttore di aziende zootecniche limitrofe alle aree richieste in concessione o, in caso di trasferimento al pascolo in altre località, il diritto a scortare gli animali con i certificati sanitari rilasciati dalla ASL di appartenenza, previsti dalle vigenti leggi;
- b) il possesso di concessioni al pascolo ottenuto nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda;
- c) per i nuovi richiedenti l'assegnazione di terreni in fida pascolo, la residenza e la conduzione di aziende zootecniche limitrofe al demanio Comunale, per i quali, in mancanza di disponibilità di terreni, si dovrà procedere all'assegnazione mediante decurtazione percentuale tra i fidatari dell'area oggetto di richiesta, al fine di consentire una equa distribuzione dei terreni;

4. I terreni che risultino eccedenti il soddisfacimento delle esigenze dei residenti e delle aziende operanti nel territorio comunale potranno essere concessi ad altri richiedenti di assegnazione di terreni in fida pascolo.

5. L'assegnazione avviene sulla base di un avviso pubblico emesso dal Responsabile del competente ufficio comunale entro il mese di Febbraio di ogni anno.

6. costituiscono titoli per la concessione:

- a) La qualifica di imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL di Foggia;
- b) l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Monte Sant'Angelo;
- c) la sede dell'azienda zootecnica nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo;
- d) la proprietà e la conduzione di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

- e) l'essere già titolare di concessione di terreni comunali;
- f) l'assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio e per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- g) l'assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
- h) l'assenza di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n°1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n°575 (ora art. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011);
- i) l'essere in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti

Art. 10

Determinazione del canone

1. La concessione in fida pascolo di suoli demaniali è soggetta alla previa corresponsione del canone determinato in funzione dei capi di bestiame ammessi al pascolo, in base alla seguente tabella desunta dall'art. 11 del Regolamento della Regione Puglia n. 5 del 26/02/2015:

Specie animale	€/mese
Bovino di età superiore a 2 anni	2,50
Bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi	2,00
Ovino e caprino	0,60
Equide di età superiore a 6 mesi	2,00
Suino	0,60

2. Nel caso di allevatori non residenti nel Comune di Monte Sant'Angelo e di proprietari di aziende agricole non ubicate all'interno del territorio comunale, il canone è determinato in misura doppia.

3. Con atto di Giunta Comunale il canone è aggiornato di anno in anno, fermo il rispetto dei parametri minimi fissati dal competente ufficio regionale.

CAPO III
CARICO DI BESTIAME

Art. 11

Unità di carico

1. Il carico di bestiame ammissibile oggetto di autorizzazione va determinato in U.B.A. (Unità di Bestiame Adulto) tenuto conto degli seguenti indici di conversione:
- a. per ogni bovino di età superiore ai 2 anni 1,00 UBA
 - b. per ogni bovino di età compresa tra i 6 e i 24 mesi 0,60 UBA
 - c. per ogni ovino e caprino 0,15 UBA
 - d. per ogni equide di età superiore a 6 mesi 1,00 UBA
 - e. per ogni suino 0,30 UBA



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Art. 12

Carichi di bestiame ammissibili

1. Il carico di bestiame ammissibile per superficie pascoliva è stabilito in ragione alla produttività della cotica erbosa e sulla base degli indici di conversione di seguito riportati:
 - a. pascolo: 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno
 - b. pascolo cespugliato: 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno
 - c. pascolo arborato: 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/anno
 - d. bosco: 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno
2. Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale, i carichi di bestiame per unità di superficie foraggiera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti.
3. Le strade e i viottoli di campagna non possono essere sbarrati con sistemi fissi nei terreni concessi a pascolo.
4. Gli affidatari sono obbligati, qualora durante il periodo di concessione al pascolo si verificano malattie infettive o contagiose, ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità.

CAPO IV

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13

Divieti

E' vietato:

- a) subconcedere il diritto di concessione;
- b) effettuare l'esercizio del pascolo in modo difforme dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel presente regolamento;
- c) tagliare alberi o arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia, resa ai sensi del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10;
- d) immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.

Art. 14

Revoca concessione

1. Si procede alla revoca della autorizzazione al pascolo per:
 - a) subconcessione;
 - b) violazione delle norme in materia di incendi;
 - c) più di due infrazioni nell'arco della durata della concessione .
2. Intervenuta la revoca non si potrà procedere al rilascio di una nuova concessione al pascolo per un periodo non inferiore ad anni tre.



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Art. 15
Controlli

1. Il controllo del rispetto delle presenti norme e l'irrogazione delle sanzioni sono demandati agli organi comunali e regionali direttamente designati dalle leggi.

Art. 16
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

2. Restano valide le sanzioni previste per la violazione di divieti contenuti in specifiche disposizioni nazionali e regionali.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e/o regionali che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale oltre alla tutela dell'ambiente, la sanità pubblica e la polizia veterinaria.

2. Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale sarà esecutivo successivamente alla intervenuta approvazione da parte del competente Sezione della Regione Puglia ai sensi dell'art 18 comma 2 del R.R. n. 5 del 26/02/2015.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali in materia, in contrasto con quelle del presente regolamento.



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO

Il presente verbale viene sottoscritto :

<p>LA COMMISSIONE STRAORDINARIA</p> <p>Dott. Andrea CANTADORI</p> <hr/> <p>Dott. Alberto MONNO</p> <hr/> <p>Dott. Sebastiano GIANGRANDE</p> <hr/>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Dott. Pietro DONOFRIO</p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e a quello on-line del comune di Monte Sant'Angelo dal e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Monte Sant'Angelo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro DONOFRIO